



## TRIBUNALE DI PALERMO

### QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

#### IL GIUDICE DELEGATO

letto il programma di liquidazione presentato in data 16 marzo 2022 dal curatore del fallimento del [REDACTED]

rilevato che il comitato dei creditori non risulta costituito;

ritenuto, dunque, di doversi pronunciare sull'approvazione del programma in surroga al predetto comitato, ai sensi dell'art. 41, quarto comma, L. Fall.;

verificata la legittimità e la ragionevolezza delle attività proposte dal curatore nel programma;

ritenuto che le modalità prospettate per la vendita dei beni sono legittime e conformi a quanto disposto dall'art. 107 L. Fall.;

visto l'art. 104-ter L. Fall.;

#### APPROVA

il programma di liquidazione in esame e, per l'effetto, autorizza l'esecuzione degli atti ad esso conformi.

Per l'effetto, autorizza la nomina di Edicom Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Alessandro Arlotta (c.f. RLTLN74R26G273K), con sede legale a Palermo in via Marchese di Villabianca n. 21, cod. fisc. e p. I.V.A. 05899750821, indirizzo PEC [astemobilionline@pec.it](mailto:astemobilionline@pec.it), quale commissionario alla vendita e ausiliario per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, mandando alla Cancelleria per curarne l'associazione al fascicolo telematico della procedura, quale ausiliario, in qualità soggetto legittimato alla pubblicazione.

#### ATTESTA

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 146 D.P.R. 115/2002, che la procedura è priva di fondi e, pertanto, dispone che sia prenotato a debito, ai sensi dell'art. 18-bis del medesimo decreto, il contributo dovuto per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche.

Palermo, 17 marzo 2022

IL GIUDICE DELEGATO  
*Giuseppe Rini*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Giuseppe Rini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*